



Largo Zecca, 4 - 16124 GENOVA  
Tel. 010/247.07.78 - Fax 010/251.29.60- E-mail [geis00600r@istruzione.it](mailto:geis00600r@istruzione.it)  
C.F. 95062410105 IPA : istsc\_geis00600r

A tutti i Docenti  
Corsi diurni  
Corsi istruzione degli adulti  
Corsi case circondariali  
A tutto il personale ATA  
Alla DSGA

Circolare n° 348  
Genova, 26 agosto 2021

Oggetto: norme per l'ingresso a scuola dal 1° settembre 2021 e utilizzo del green pass

In base alla nota tecnica inviata dal MIUR a tutte le Istituzioni Scolastiche si ribadisce quanto segue:

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel "Piano scuola 2021-2022", cui si fa rimando.

Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, *"salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"*. Rinviando ai contenuti del "Piano scuola 2021-2022", ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa *"laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico"*. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l'automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico.

La norma definisce un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. La certificazione verde *"costituisce una ulteriore misura di sicurezza"* ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

L'ottemperanza alla disposizione, però, crea non poche criticità nell'organizzazione scolastica anche a seguito della nota 1237 del 13/08/2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che al punto 5) fornisce il parere: "(...) **La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.** L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale [si tratta dell'applicazione VerificaC19 n.d.r.]. A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. (...)"

Occorre infatti considerare che:

- 1) l'applicazione VerificaC19 finalizzata al controllo, ad oggi, non fornisce la data di scadenza della certificazione verde;
- 2) il numero di giorni di validità che si leggono nel pdf (o nella stampa cartacea) del green pass non garantiscono l'originalità del dato essendo, di tutto il certificato, solo codice QR firmato digitalmente e come tale non falsificabile.

**In altre parole il Dirigente Scolastico non ha modo di conoscere la data di scadenza del green pass con l'immediata conseguenza di vedersi costretto a verificare tutti i giorni il green pass di tutto il personale.**

**Per evitare assembramenti all'ingresso a scuola (soprattutto i primi giorni) per il controllo delle certificazioni del personale scolastico (nonostante quanto sopra riportato) si comunica che sarebbe auspicabile che tutti i Docenti inviassero, via mail all'indirizzo di posta istituzionale [geis00600r@istruzione.it](mailto:geis00600r@istruzione.it) copia della certificazione del dipendente da cui risulti evidente la data di scadenza del green pass.**

**Il personale ATA può inviare agli stessi indirizzi copia della certificazione oppure consegnarlo direttamente in segreteria.**

**I Docenti che insegnano solo nelle case circondariali dovranno attenersi alle disposizioni della casa circondariale stessa.**

**Chi avesse fatto la prima dose del vaccino e fosse in attesa della certificazione (devono passare 12 giorni) è sufficiente che presenti oppure invii un'autocertificazione con allegato il certificato di somministrazione della prima dose e la data del richiamo. Questo dimostra che il lavoratore ha la volontà di vaccinarsi e, pertanto, è sufficiente per la scuola, in attesa della certificazione definitiva, per evitare la sanzione. Avvenuta la seconda dose sarà cura dell'interessato inviare, sempre via mail, la copia del green pass.**

**Chi non volesse inviare la propria certificazione basandosi sul decreto legge sarà tenuto tutte le mattine a presentare al Dirigente (oppure alla persona da lui indicata) il proprio green pass ovviamente aspettando all'esterno dell'Istituto ed evitando gli assembramenti.**

**Chi non intende vaccinarsi e non è in possesso di eventuali certificazioni mediche, non potrà entrare in Istituto e dovrà essere sottoposto alla sanzione, sia amministrativa sia pecuniaria.**

Largo Zecca, 4 - 16124 GENOVA

Tel. 010/247.07.78 - Fax 010/251.29.81 - E-mail [geis00600r@istruzione.it](mailto:geis00600r@istruzione.it)

Inoltre, la nota citata del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, probabilmente a tutela del Dirigente Scolastico, istituisce un registro come atto interno dove i delegati dovranno annotare l'avvenuto controllo.

La gestione del registro, per di più, implica uno specifico trattamento dei dati con i conseguenti obblighi di cui al regolamento europeo sulla protezione dei dati.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”*. Alla *“sanzione”*, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come *“assenza ingiustificata”* e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

L' *“assenza ingiustificata”* - per mancato possesso della *“certificazione verde COVID-19”* conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Il Dirigente Scolastico

*Prof. Giovanni Poggio*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93